

## REGOLAMENTO (CE) N. 139/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

## Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele.

2. Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2497/96.

(2) Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi quindici giorni del gennaio 2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 143).